


Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria



Statuto

Gennaio 2013



BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

La presente pubblicazione è consultabile sul sito internet della BRI (www.bis.org).

© Banca dei Regolamenti Internazionali 2013. Tutti i diritti riservati. Sono consentite la riproduzione e la traduzione di brevi parti del testo purché sia citata la fonte.

ISBN 92-9131-436-6 (stampa)

ISBN 92-9197-436-6 (web)

Indice

I.	Finalità e ruolo	1
II.	Composizione	1
III.	Sorveglianza	2
IV.	Organizzazione	3
V.	Standard, linee guida e prassi corrette.....	5
VI.	Dialogo con le autorità non membri	6
VII.	Rapporti con altri organismi finanziari internazionali	7
VIII.	Consultazioni pubbliche	7

Statuto del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria

I. Finalità e ruolo

1. Mandato

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) è il principale organismo di definizione degli standard internazionali per la regolamentazione prudenziale del settore bancario. Esso fornisce una sede per la cooperazione in materia di vigilanza bancaria. Il suo mandato consiste nel rafforzare la regolamentazione, la vigilanza e le prassi bancarie a livello mondiale allo scopo di accrescere la stabilità finanziaria.

2. Attività svolte

Il CBVB adempie il proprio mandato attraverso:

- a) lo scambio di informazioni sull'evoluzione del settore bancario e dei mercati finanziari al fine di facilitare l'individuazione dei rischi esistenti o emergenti per il sistema finanziario mondiale;
- b) la condivisione di tematiche, approcci e tecniche in materia di vigilanza per promuovere una visione comune e migliorare la cooperazione internazionale;
- c) la definizione e la promozione di standard internazionali per la regolamentazione e la vigilanza bancarie, nonché di linee guida e prassi corrette;
- d) l'analisi delle lacune di regolamentazione e vigilanza che costituiscono una minaccia per la stabilità finanziaria;
- e) il monitoraggio dell'attuazione degli standard del CBVB nelle giurisdizioni membri e non membri, allo scopo di garantirne l'applicazione tempestiva, coerente ed efficace, e di contribuire a creare condizioni e regole uniformi per le banche con operatività internazionale;
- f) il dialogo con le banche centrali e le autorità di vigilanza bancaria esterne al CBVB affinché il processo di formulazione delle politiche del CBVB possa beneficiare del loro contributo e venga promossa l'attuazione degli standard, delle linee guida e delle prassi corrette del CBVB al di fuori delle giurisdizioni membri;
- g) il coordinamento e la cooperazione con gli altri organismi di definizione degli standard nel settore finanziario e con le organizzazioni internazionali, in particolare quelle che si adoperano per la promozione della stabilità finanziaria.

3. Natura giuridica

Il CBVB non possiede alcuna autorità sovranazionale formale. Le sue decisioni non sono giuridicamente vincolanti. Per adempiere il proprio mandato il CBVB fa affidamento sugli impegni presi da ciascuno dei suoi membri, come descritto al punto 5.

II. Composizione

4. Membri

I membri del CBVB sono banche centrali e organismi direttamente competenti per la vigilanza bancaria.

Il Presidente del CBVB ha la facoltà, previa consultazione con il Comitato, di invitare altri organismi in qualità di osservatori.

Lo status di membro e quello di osservatore sono oggetto di revisione periodica.

Ai fini dell'ammissione di nuovi membri viene tenuta in debita considerazione l'importanza dei loro settori bancari nazionali per la stabilità finanziaria internazionale. Il Comitato formula raccomandazioni al proprio organo di sorveglianza, il Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza¹, in merito a eventuali modifiche riguardanti la composizione del CBVB.

Il Segretariato pubblica l'elenco dei membri e degli osservatori sul sito internet del CBVB.

5. Compiti dei membri

I membri del CBVB si impegnano a:

- a) collaborare ai fini dell'adempimento del mandato del CBVB;
- b) promuovere la stabilità finanziaria;
- c) migliorare continuamente la qualità della regolamentazione e della vigilanza bancaria nella propria giurisdizione;
- d) contribuire attivamente all'elaborazione di standard, linee guida e prassi corrette del CBVB;
- e) attuare e applicare gli standard del CBVB all'interno delle proprie giurisdizioni nazionali² nel rispetto dei tempi prestabiliti dal Comitato;
- f) sottoporsi e partecipare alle verifiche del CBVB volte a valutare la coerenza e l'efficacia delle norme e delle prassi di vigilanza nazionali relativamente agli standard del CBVB;
- g) promuovere gli interessi della stabilità finanziaria mondiale, e non esclusivamente quelli nazionali, in sede di partecipazione ai lavori e alle decisioni del CBVB.

III. Sorveglianza

6. Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza

Il Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza (GHOS) è l'organo di sorveglianza del CBVB. Il CBVB riferisce al GHOS e sottopone alla sua approvazione le decisioni più importanti. Inoltre, il GHOS:

- a) approva lo Statuto del CBVB e ogni suo emendamento;
- b) fornisce un indirizzo generale ai programmi di lavoro del CBVB;
- c) nomina uno dei propri membri a Presidente del CBVB. Qualora il Presidente del CBVB cessi di essere membro del GHOS prima della fine del suo mandato, il GHOS nomina un nuovo Presidente. Fino a tale nomina, le funzioni di Presidente sono assunte dal Segretario generale.

¹ Cfr. il punto 6 del presente documento.

² O regionali, ove del caso.

IV. Organizzazione

7. Struttura

La struttura organizzativa interna del CBVB comprende:

- a) il Comitato;
- b) i gruppi, i gruppi di lavoro e le task force³;
- c) il Presidente;
- d) il Segretariato.

8. Comitato

Il Comitato è il massimo organo decisionale del CBVB e ha la responsabilità di garantire l'adempimento del suo mandato.

8.1 Compiti del Comitato

Il Comitato ha il compito di:

- a) elaborare, guidare e monitorare i programmi di lavoro del CBVB nel rispetto dell'indirizzo generale fornito dal GHOS;
- b) definire e promuovere gli standard, le linee guida e le prassi corrette del CBVB;
- c) formare e sciogliere i gruppi, i gruppi di lavoro e le task force; approvare e modificare i loro mandati; monitorare lo stato di avanzamento dei loro lavori;
- d) formulare raccomandazioni al GHOS per la modifica dello Statuto del CBVB;
- e) stabilire le norme organizzative a disciplina delle proprie attività.

8.2 Riunioni del Comitato

Il Comitato si riunisce di norma quattro volte l'anno. Il Presidente può tuttavia convocare riunioni aggiuntive⁴, se necessario.

8.3 Partecipazione alle riunioni del Comitato

Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente. Ogni membro od osservatore del CBVB ha il diritto di nominare un rappresentante che partecipi alle riunioni. Tale rappresentante deve avere il potere di impegnare la propria istituzione di appartenenza ed essere scelto fra i dirigenti di quest'ultima, quali ad esempio i capi della vigilanza bancaria, i capi della regolamentazione o delle politiche bancarie, i vice governatori delle banche centrali, i capi dei dipartimenti per la stabilità finanziaria o altri ruoli equivalenti.

8.4 Decisioni

Le decisioni del Comitato sono prese all'unanimità.

³ Le task force hanno natura temporanea e non fanno quindi parte della struttura permanente del CBVB.

⁴ Incluse teleconferenze e videoconferenze.

8.5 Comunicazione delle decisioni

Le decisioni di interesse pubblico sono rese note sul sito internet del CBVB. Ove opportuno, le decisioni del Comitato sono annunciate mediante comunicati stampa.

9. Gruppi, gruppi di lavoro e task force

Il lavoro del CBVB si articola in ampia misura intorno a gruppi, gruppi di lavoro e task force. L'elenco dei gruppi e dei gruppi di lavoro è pubblicato dal Segretariato.

9.1 Gruppi

I gruppi del CBVB riferiscono direttamente al Comitato. Essi sono composti da alti funzionari delle organizzazioni membri del CBVB, i quali dirigono o svolgono direttamente i lavori del Comitato in importanti ambiti. I gruppi fanno parte della struttura interna permanente del CBVB e il loro operato non si esaurisce pertanto con il raggiungimento di risultati o scadenze specifici.

9.2 Gruppi di lavoro

I gruppi di lavoro sono composti da esperti delle organizzazioni membri del CBVB e forniscono assistenza ai gruppi del CBVB in ambiti specialistici.

9.3 Task force

Le task force sono create allo scopo di svolgere compiti specifici e limitati nel tempo. Esse sono generalmente composte da specialisti delle organizzazioni membri del CBVB. Qualora siano invece formate da rappresentanti del CBVB e vengano create dal Comitato per occuparsi di questioni che richiedono la sua attenzione immediata, esse prendono il nome di task force di alto livello.

10. Presidente

Il Presidente dirige i lavori del Comitato nel rispetto del mandato del CBVB.

10.1 Nomina

Il Presidente è nominato dal GHOS con un mandato di tre anni rinnovabile una sola volta.

10.2 Compiti

I principali compiti del Presidente sono:

- a) convocare le riunioni del Comitato e presiedervi. In caso di impedimento, il Presidente può incaricare il Segretario generale di presiedere alla riunione in sua vece;
- b) monitorare l'avanzamento del programma di lavoro del CBVB e fornire un orientamento operativo nei periodi intercorrenti tra le riunioni, al fine di dare seguito alle decisioni e agli indirizzi del Comitato;
- c) riferire al GHOS, se del caso;
- d) rappresentare il CBVB all'esterno e fungere da principale portavoce del Comitato.

11. Il Segretariato

Il Segretariato è messo a disposizione dalla Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) e fornisce assistenza al Comitato, al Presidente e ai gruppi intorno ai quali si articola il lavoro

del Comitato. Il Segretariato è costituito principalmente da professionisti, spesso distaccati dalle organizzazioni membri del CBVB.

11.1 Compiti

I principali compiti del Segretariato sono:

- a) fornire supporto e assistenza al Comitato, al Presidente, ai gruppi, ai gruppi di lavoro e alle task force;
- b) assicurare un flusso di informazioni tempestivo ed efficace verso tutti i membri del CBVB;
- c) favorire il coordinamento tra gruppi, gruppi di lavoro e task force;
- d) promuovere una stretta collaborazione tra le autorità membri del CBVB e quelle esterne;
- e) sostenere la cooperazione tra il CBVB e le altre istituzioni;
- f) gestire la documentazione , amministrare il sito internet e occuparsi della corrispondenza del CBVB;
- g) espletare tutte le altre funzioni assegnategli dal Comitato e dal Presidente.

11.2 Segretario generale

Il Segretario generale riferisce al Presidente e dirige i lavori del Segretariato. Gestisce le risorse finanziarie, materiali e umane assegnate al Segretariato e assiste inoltre il Presidente nelle funzioni di rappresentanza esterna del Comitato.

Il Segretario generale è designato dal Presidente su raccomandazione di una giuria composta da membri del CBVB e/o del GHOS e da un alto rappresentante della BRI. Il suo mandato dura generalmente tre anni e può essere prolungato.

11.3 Vice Segretari generali

I Vice Segretari generali riferiscono al Segretario generale e lo assistono nell'adempimento delle sue funzioni. Fanno le veci del Segretario generale in caso di assenza, incapacità o su richiesta del Segretario generale stesso.

I Vice Segretari generali sono designati dal Segretario generale insieme al Presidente.

11.4 Sede del Segretariato

Il Segretariato ha sede presso la BRI a Basilea.

V. Standard, linee guida e prassi corrette

12. Standard

Il CBVB definisce gli standard per la regolamentazione prudenziale e la vigilanza sulle banche e si attende che vengano pienamente attuati e osservati dai suoi membri e dalle banche con operatività internazionale aventi sede nelle loro giurisdizioni. Gli standard del CBVB costituiscono requisiti minimi; i membri del CBVB hanno la facoltà di adottare standard più stringenti.

Il Comitato si attende che gli standard vengano recepiti all'interno del diritto locale attraverso il processo normativo⁵ di ciascuna giurisdizione entro i termini prestabiliti dal Comitato stesso. Qualora non sia possibile trasporre letteralmente gli standard nel diritto locale, i membri si adoperano per raggiungere il massimo grado di equivalenza possibile con gli standard e i loro risultati.

13. Linee guida

Le linee guida approfondiscono gli standard negli ambiti in cui sia considerato auspicabile per la regolamentazione prudenziale e la vigilanza sulle banche, in particolare quelle con operatività internazionale. In generale esse integrano gli standard del CBVB fornendo orientamenti supplementari ai fini della loro attuazione.

14. Prassi corrette

Le prassi corrette consistono generalmente nella descrizione di prassi effettivamente osservate, allo scopo di promuovere una visione comune e di migliorare le prassi bancarie o di vigilanza.

I membri del CBVB sono esortati a confrontare le prassi corrette con quelle applicate da loro stessi e dalle istituzioni da loro vigilate, al fine di individuare le potenziali aree di miglioramento.

VI. Dialogo con le autorità non membri

15. Dialogo con le autorità non membri

In linea con le attività descritte al punto 2, il CBVB si impegna a intrattenere un ampio dialogo con le autorità non membri sulle proprie attività, attraverso i meccanismi e le strutture seguenti:

15.1 Gruppo consultivo di Basilea

Il Gruppo consultivo di Basilea (GCB) fornisce una sede per approfondire l'impegno del Comitato nei confronti delle autorità di vigilanza del mondo intero sulle questioni relative alla vigilanza bancaria. Composto da alti rappresentanti provenienti da singoli paesi, organizzazioni internazionali e gruppi regionali di autorità di vigilanza non appartenenti al Comitato, il GCB permette di instaurare un ampio dialogo con le autorità non membri sulle nuove iniziative del Comitato sin dalle loro prime fasi.

15.2 Conferenza internazionale delle autorità di vigilanza bancaria

La Conferenza internazionale delle autorità di vigilanza bancaria, che ha luogo con cadenza biennale, offre alle autorità di vigilanza di tutto il mondo un luogo di incontro per discutere delle tematiche di interesse comune.

15.3 Partecipazione a gruppi, gruppi di lavoro e task force del CBVB

Partecipando in qualità di osservatori ai gruppi del CBVB, le autorità non membri contribuiscono all'elaborazione delle politiche del Comitato.

⁵ Regionale, ove del caso.

15.4 Istituto per la stabilità finanziaria

L'Istituto per la stabilità finanziaria (ISF) è un'iniziativa congiunta del CBVB e della BRI finalizzata ad assistere le autorità di vigilanza di tutto il mondo nell'applicazione di standard prudenziali corretti. Il CBVB sostiene le attività dell'ISF, inclusi in particolare gli incontri ad alto livello CBVB-ISF. Questi sono destinati ai responsabili delle politiche delle banche centrali e delle autorità di vigilanza, e forniscono una serie di occasioni regionali per informare sugli standard del CBVB, aggiornare i partecipanti sui lavori del Comitato, condividere prassi di vigilanza e preoccupazioni prudenziali, nonché stabilire e mantenere solidi contatti.

15.5 Gruppi regionali di autorità di vigilanza bancaria

Il CBVB sostiene il lavoro e le attività dei gruppi regionali di autorità di vigilanza bancaria in tutto il mondo. Il personale del Segretariato prende talvolta parte alle riunioni di tali gruppi al fine di scambiare idee e ottenere riscontri sul lavoro del CBVB.

VII. Rapporti con altri organismi finanziari internazionali

16. Cooperazione internazionale

Il CBVB coopera con gli altri organismi di definizione degli standard finanziari internazionali e con enti del settore pubblico allo scopo di conseguire un maggiore coordinamento nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche. Nello svolgimento dei compiti a sostegno di tale cooperazione, il Presidente e il Segretariato prestano particolare attenzione al doveroso rispetto delle procedure e della governance del CBVB.

Insieme agli altri organismi internazionali di definizione degli standard finanziari, il CBVB patrocina il Joint Forum, che fornisce una sede per affrontare le problematiche di interesse comune e formulare raccomandazioni allo scopo di avviare azioni coordinate.

Il CBVB è membro del Financial Stability Board (FSB) e partecipa ai suoi lavori per elaborare, coordinare e promuovere l'attuazione di politiche efficaci in materia di regolamentazione e supervisione, nonché in altri ambiti del settore finanziario.

VIII. Consultazioni pubbliche

17. Procedure di consultazione pubblica per gli standard, le linee guida e le prassi corrette proposti dal CBVB

In linea di principio il CBVB sollecita il parere di tutte le parti interessate riguardo alle politiche proposte. Le procedure di consultazione prevedono l'invito pubblico a fare pervenire per iscritto al Segretariato entro una certa data le osservazioni sulle politiche proposte dal Comitato. Il periodo di consultazione dura di norma 90 giorni di calendario, ma può essere eccezionalmente esteso o abbreviato. In generale, i commenti pervenuti sono pubblicati sul sito internet del CBVB, salvo i casi in cui i loro autori richiedano che sia mantenuta la riservatezza.

Per gli standard del CBVB la procedura di consultazione è obbligatoria.